

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AMAM SPA 2017 – 2021 – COME SOCIETA' DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA E PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Denominazione ¹.....

Sede Legale via/piazzan.

CAPLocalità.....

Codice fiscalePartita I.V.A.

Rappresentante legale:

Cognome Nome

nato ail Codice fiscale.....

Sede dell'attività (se diversa dalla sede legale):

telefono fax

e-mail pec

- Dichiaro il possesso dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 263/02.12.2016 ²
- ALLEGA L'ORGANIGRAMMA AGGIORNATO (per ciascun nominativo indicato allegare il prospetto informativo Mod. 2Sub).

Luogo e data..... (FIRMA).....

¹ Inserire denominazione per intero come da registrazione alla Camera di Commercio.

2 Art. 3. Requisiti delle società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
3. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
4. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - a) i soci;
 - b) gli amministratori;
 - c) i dipendenti;
 - d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.